

Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

**Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.**

**Art. 109**

*(Anagrafe degli amministratori locali)*

1. La struttura regionale competente in materia elettorale cura la tenuta, l'aggiornamento e la divulgazione dei dati contenuti nell'Anagrafe degli amministratori locali che è costituita dalle informazioni relative ai componenti degli organi dei comuni e delle province concernenti:

- a) i dati anagrafici, il titolo di studio e la professione;
- b) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;
- c) la carica ricoperta nell'ente;
- d)

( ABROGATA )

(1)(2)

**1 bis.** L'Amministrazione regionale dovrà garantire la massima accessibilità ai dati di cui al comma 1 mediante pubblicazione di essi in apposita sezione web dedicata.

(3)

2. Gli enti, in occasione del rinnovo degli organi e in ogni caso di modificazione della composizione degli stessi, mettono a disposizione della struttura regionale competente, anche attraverso sistemi telematici, le notizie e i dati di cui al comma 1.

(4)

3. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati di cui al comma 1, consentendo

loro di prendere visione e di ottenere copia, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo democratico.

(5)

**3 bis.** Con regolamento sono determinati modalità e termini di raccolta, conservazione e divulgazione dei dati contenuti nell'Anagrafe degli amministratori locali nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali.

(6)

Note:

**1** Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024

**2** Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024

**3** Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024

**4** Comma 2 sostituito da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 1/2024

**5** Comma 3 sostituito da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 1/2024

**6** Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 1/2024